

(Convenzione per le spiagge libere ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) del R.R. n. 19/2016 per la gestione dei servizi connessi alla balneazione)

-STAGIONE BALNEARE 2026-

Convenzione

per l'affidamento in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere

tra

il Comune di MINTURNO con sede in MINTURNO, via Principe di Piemonte, 1- Cod.Fisc. 81003430592 - P.IVA 00970530598, in persona del **ing. Angelo FORTE**, Responsabile del Servizio demanio

e

il Sig _____, nato a _____ e residente _____, iscritto alla Camera di Commercio _____, sede _____, come _____, e di seguito denominato "**convenzionato**"

Premesso

- vista la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 10/04/2026;
- vista la Determina del Responsabile del Servizio ____ del ____/2026;
- viste le Ordinanze Balneare Comunale e della Capitaneria di Porto vigenti;
- che il Regolamento regionale n° 19 del 12/08/2016 recante "*Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative*", di seguito denominato Regolamento, stabilisce, ai sensi dell'articolo 52, comma 3 della l.r. 6 agosto 2007, n. 13 (*Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14*), i requisiti e le caratteristiche delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative;
- che l'articolo 6 del Regolamento stabilisce i requisiti funzionali delle spiagge libere individuando, in particolare, all'articolo 7, comma 1, lettera b), i servizi oggetto di convenzione;
- che l'articolo 7, comma 1, lettera b), del Regolamento, al fine di garantire lo svolgimento dei servizi connessi alla balneazione, dà la possibilità ai Comuni, previo avviso pubblico, di stipulare apposite convenzioni con soggetti interessati alla gestione delle spiagge libere;

Considerato

- che il tratto di arenile (**LOTTO N° _____**), rappresentato nell'allegata cartografia, che è parte integrante della presente convenzione, è libero da concessione.
- che il Comune di Minturno in considerazione della scarsa disponibilità di risorse economiche, strutturali e di personale è impossibilitato ad assicurare autonomamente, su tale arenile, i servizi connessi alla balneazione;

Preso atto

- che per quanto sopra considerato il Comune, dopo l'espletamento della procedura di affidamento, ha selezionato il _____, denominato "convenzionato", quale soggetto idoneo al quale affidare, in convenzione, la gestione dei servizi sul tratto di arenile in questione;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

1. Il convenzionato, relativamente ai servizi di cui all'articolo 7 comma 1, lettera b), del Regolamento si impegna con il Comune di Minturno ad assolvere gli adempimenti e gli obblighi previsti dagli articoli 2 e 3 della presente convenzione.

Art. 2 (Adempimenti)

1. Il convenzionato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del Regolamento sul tratto di arenile in convenzione, si impegna ad assicurare:
 - a) servizi di assistenza e di salvataggio;
 - b) servizi igienici, accessibili anche alle persone diversamente abili;
 - c) servizi di pulizia assicurati almeno una volta al giorno;
 - d) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili.

Nonché dovrà garantire:

- e) pulizia e sistemazione dell'arenile in convenzione, da effettuarsi all'inizio dell'attività dopo l'avvenuto affidamento;
- f) servizio di svuotamento di tutti i mastelli/secchi di raccolta dei rifiuti predisposti sull'arenile in gestione, sia di quelli installati dal convenzionato sia di quelli posti dal Comune di Minturno, in conformità a quanto previsto nell'Ordinanza Balneare Comunale;

ed in particolare anche tutti i servizi gratuiti di cui all'offerta tecnica e di seguito elencati:

- SERVIZI GRATUITI PER LE PERSONE DISABILI

- Sedia JOB per trasporto disabili
- Deambulatore tipo Job Walker
- Salvagente e cuscino specifici per persone disabili
- 1 ombrellone + 2 lettini/sedie da offrire a persone disabili
- Realizzazione di appositi percorsi e di zone d'ombra per persone disabili, con materiale amovibile e di facile rimozione

- Defibrillatore per postazione assistente bagnante.....n° ___;

- Offerta giornaliera per servizio aggiuntivo gratuito di fornitura ombrelloni e sedie per persone /famiglie in carico ai servizi sociali (n°2 punti per ogni ombrellone con n. 2 lettini e/o sedie per un max di 10 punti, oltre a quanto disposto dall'art.12 comma 6) che resta obbligatoria).....n° ___;

2. Il convenzionato si impegna altresì a garantire l'assistenza e la sicurezza della spiaggia libera secondo le disposizioni previste dalle ordinanze rilasciate dalle Autorità competenti, e dell'Ordinanza Balneare vigente;
3. Al fine di assicurare i servizi di cui al comma 1, è consentita la realizzazione di strutture di superficie coperta massima di 25 metri quadrati e di facile rimozione con materiali ecocompatibili, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento;
4. Gli oneri derivanti dalla realizzazione di eventuali interventi sono a carico del convenzionante il quale, prima della loro realizzazione è tenuto ad acquisire:
 - a) *Eventuale autorizzazione prevista dall'articolo 19 del D.Lgs. 8 novembre 1990 n. 374 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie);*
 - b) *Eventuale autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) rilasciata in regime di delega ai sensi della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 (Conferimento*

di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)) con procedura semplificata ai sensi D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni);

- c) Eventuale autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Demanio Marittimo comunale;*
- d) eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla osta previsti dalla normativa vigente legate alle caratteristiche del territorio oggetto di convenzione.*
- e) è fatto divieto di esporre cartelli, manifesti, striscioni o altri elementi pubblicitari non espressamente autorizzati dall'Ente;*
- f) è fatto obbligo di accettazione ed adeguamento a tutte le disposizioni eventualmente connesse al riconoscimento della Bandiera Blu.*

Art. 3 (Obblighi)

1. Il convenzionato, oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, del Regolamento è, altresì tenuto ad esporre, in modo ben visibile:
 - a) copia della presente convenzione;*
 - b) cartelli di dimensione minima cm 59,4 x 42 (Formato A2), da collocare nei punti di accesso alla spiaggia, realizzati in materiale resistente alle intemperie e contenenti la seguente dicitura: "**Comune di Spiaggia Libera - Ingresso e Servizi Gratuiti. Servizi connessi alla balneazione affidati a** ";*
 - c) una planimetria che delinea l'arenile in convenzione;*
 - d) la previsione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento, della sanzione della risoluzione della convenzione ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., in caso di violazione del divieto di preposizionamento delle attrezzature balneari, reiterato per tre volte.*
 - e) Eventuale Bandiera blu e bacheca riportante quanto stabilito dalla FEE e consegnate dall'Amministrazione comunale con contestuale obbligo di custodia, manutenzione e successiva riconsegna alla scadenza.*
2. Fermo restando la destinazione ad uso libero e gratuito del tratto di arenile oggetto della presente convenzione, **è vietato il preposizionamento delle attrezzature balneari e non si può in nessun caso precludere la libera fruizione dell'arenile**, ma è consentito al convenzionato lo svolgimento di attività accessorie di noleggio delle attrezzature da spiaggia a richiesta dei frequentatori del tratto di arenile libero in convenzione;

Art.4 (Vigilanza e risoluzione della convenzione)

1. Il Comune e la Capitaneria di Porto di Gaeta - Delegazione di Spiaggia di Scauri, in qualunque momento verifica, a mezzo di proprio personale incaricato, che il convenzionante provveda agli adempimenti di cui all'articolo 2 e rispetti gli obblighi di cui all'articolo 3 e che lo stesso non eserciti attività in contrasto con la presente convenzione;
2. L'accertata violazione di quanto previsto al comma 1), nonché di quanto stabilito all'articolo 6, comma 2 del Regolamento Regionale n°19/2016, si configura come inadempimento dalla presente convenzione ed implica, la risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 e seguenti del Codice civile da parte dell'amministrazione comunale.

Art. 5 (Deposito cauzionale)

1. Al termine della stagione balneare l'area deve essere sgomberata a cura e a spese del convenzionante il quale ha versato al Comune un deposito cauzionale pari a 1.500 €, quale garanzia delle spese necessarie per l'eventuale rimozione che il Comune è tenuto ad effettuare, al

momento della sottoscrizione, in caso di inadempienza;

2. In caso di omessa rimozione il convenzionato non potrà avanzare richiesta di concessione o di convenzione per un periodo massimo di n. 5 stagioni balneari.

3. Art. 6 (Contenzioso)

1. Ogni controversia in ordine all'applicazione, esecuzione ed interpretazione della presente convenzione è devoluta alla giurisdizione ordinaria presso il foro competente in cui è collocata l'area demaniale oggetto della presente convenzione.

Art. 7 (Responsabilità)

1. Il convenzionato esonera il Comune da ogni responsabilità/risarcimento civile e penale in merito ad eventuali danni fisici e materiali che dovessero subire gli utenti della spiaggia libera oggetto della presente convenzione;
2. Il convenzionato è obbligato a risarcire il Comune per gli eventuali danni provocati anche tramite i propri operatori ai tratti di arenile in convenzione e pertanto con la presente assume l'obbligo di stipulare un'apposita polizza assicurativa responsabilità civile per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall'attività e dai servizi resi significando che l'Amministrazione Comunale resta manlevata da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare in funzione dell'attività di gestione.

Art. 8 (Spese)

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del convenzionante.

Art. 9 (Durata)

1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed ha validità fino al termine della stagione balneare il **30/09/2026**.

FIRMA del convenzionato

FIRMA del Comune

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: art. 4, 5, 7 e 8.

FIRMA del convenzionato

Comune di Minturno, li _____